

## PROFESSIONISTI

---

### ***Social network e commercialisti: le regole deontologiche***

di **Ennio Vial**



La scelta di appartenere ad un ordine professionale determina un **vincolo** tra il professionista iscritto e la sua categoria.

In conseguenza di tale vincolo, il professionista è obbligato a tenere un comportamento rispettoso, non solo delle disposizioni di diritto sostanziale processuale, ma anche di regole **etiche** contenute nelle norme deontologiche.

Dette norme sono disposte non solo a tutela della professione, ma anche a tutela di un interesse più generale, ossia un **interesse pubblico**. Questo perché il dottore commercialista è chiamato a svolgere determinate attività anche nell'interesse pubblico.

Il **codice deontologico** è un **Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale**; la prima versione è stata approvata nel 2008 ed aggiornata nel 2010, la versione attualmente in vigore è stata approvata il 17.12.2015, con successivi aggiornamenti il 16.01.2019 e l'11.03.2021.

L'articolo 2, comma 2 del Codice prevede che: *"Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere **irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa**. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell'attività professionale comporta **responsabilità disciplinare** qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali."*

Con un **comunicato stampa del 30.03.2021**, il Consiglio Nazionale ha reso noto di **aver aggiornato il Codice Deontologico** apportando una modifica all'articolo 39 in tema di utilizzo dei social network da parte degli iscritti. Il novellato articolo 39 prevede, infatti, che: *"Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, **l'iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l'immagine e il decoro della professione**."*

In base alla nuova formulazione del citato articolo, il professionista iscritto, nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale e, quindi, anche nel caso di utilizzo dei social network, deve agire con rispetto e considerazione e preservare **l'immagine e il decoro della professione**, assicurando l'osservanza dei doveri di integrità e comportamento professionale nonché il rispetto dei colleghi e degli organi istituzionali di categoria.

La mancata osservanza della norma deontologica può rendere il professionista soggetto ad una **sanzione disciplinare**, che può arrivare fino alla sospensione dell'attività per un certo periodo di tempo.

La modifica del Codice Deontologico si è resa necessaria in considerazione dell'**evoluzione dei social network** e del loro utilizzo massivo per condividere pensieri, riflessioni, informazioni ed esperienze.

Essa mira ad agevolare gli iscritti nel riconoscere con più immediatezza il comportamento deontologicamente corretto nell'approcciarsi a tali strumenti di comunicazione e condivisione sociale.

Nel comunicato stampa del consiglio nazionale, del 30 marzo 2021 si legge che *“La conformità alle norme e ai precetti deontologici nell'uso dei social media ... **non sacrifica l'esercizio dei diritti fondamentali di pensiero ed espressione**, riconosciuti a ciascun individuo, ma, anzi, garantisce che tali libertà possano essere **pienamente esercitate in ogni contesto in un clima di vicendevole rispetto, lealtà e considerazione**”.*

La professione del dottore commercialista, pertanto, **appare incompatibile non solo con l'attività di impresa, ma anche con il ruolo di “leone da tastiera”.**